

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere disboscamento irreversibile non autorizzato di un fondo - sanzione consistente in ordine di rimessione in pristino attraverso attività specifica emesso nei confronti dei proprietari del fondo e dell'autore materiale della condotta - giudizio di opposizione - litisconsorzio necessario - sussistenza - fondamento. sanzioni amministrative - applicazione - esecuzione forzata in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30767 del 28/11/2018

In tema di sanzione amministrativa relativa a disboscamento non autorizzato di un fondo, consistente non nell'obbligo di pagare una somma di denaro, ma nell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi attraverso ripiantumazione emesso nei confronti dei comproprietari del fondo e dell'autore materiale della condotta, al relativo giudizio di opposizione devono prendere parte, quali litisconsorti necessari, tutti i soggetti tenuti ad adempiere a suddetto obbligo di "facere", risultando altrimenti la pronuncia di riduzione in pristino "inutiliter data", siccome non eseguibile verso quanti non siano stati chiamati in causa.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30767 del 28/11/2018